

## ACCERTAMENTO

---

### **Norma di Comportamento AIDC n. 198**

di **Federica Furlani**

La Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ha preso in esame, con la **recente Norma di Comportamento n. 198**, il problema dell'**attribuzione ai soci del maggior reddito** accertato in capo a società di capitali con **ristretta compagine sociale**.

Come noto, nel nostro ordinamento il reddito prodotto dalle società di capitali è assoggettato autonomamente ad Ires in capo alle stesse, e viene ulteriormente assoggettato ad imposizione (Irpef) in capo ai soci persone fisiche solo in caso di successiva sua **distribuzione**, in base alle regole stabilite dall'[articolo 47 del Tuir](#).

A seguito di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, si è consolidato un orientamento della Cassazione, in base al quale *“in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è **legittima** la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli **utili extra bilancio** prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria”*.

La Norma di Comportamento in commento evidenzia che si tratta di una **presunzione semplice ex articolo 2729 cod. civ.** che, secondo la giurisprudenza, trova come presupposto la ristretta base azionaria e, quindi, la *“complicità che normalmente lega un gruppo ristretto di soci, viene ritenuta dalla Suprema Corte ragionevole e sufficientemente grave da fondare di per se, ex [articolo 39 del D.P.R. 600/1973](#), l'accertamento in capo al socio del maggior reddito della società che si presume da lui percepito in proporzione alla sua partecipazione”*.

L'unica prova contraria che il contribuente socio può offrire è di non aver percepito finanziariamente tali redditi o perché **non sono stati** effettivamente **distribuiti**, ovvero perché **sono stati percepiti da altri**.

In ogni caso la presunzione esaminata può applicarsi solo nel caso in cui il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti **disponibilità finanziarie occulte** che possono essere state distribuite ai soci, e proprio per questo imponibili, in quanto dividendi percepiti, ex [articolo 47 del Tuir](#). Resta in ogni caso salva, come detto, la possibilità degli stessi di fornire la **dimostrazione** di non averli percepiti.

Di conseguenza, la presunzione può trovare applicazione in presenza di **ricavi non dichiarati** o **costi oggettivamente inesistenti fittiziamente sostenuti**, mentre non può applicarsi in tutti quei casi in cui gli accertamenti di maggior reddito imponibile derivino da:

- costi effettivamente sostenuti ma ritenuti in tutto o in parte indeducibili;
- accantonamenti o ammortamenti recuperati a tassazione;
- rettifiche dei criteri di valutazione adottati dalla società;
- “spostamenti” di proventi od oneri da un esercizio ad un altro in violazione del principio di competenza;
- applicazione delle regole in tema di *transfer pricing*;
- applicazione delle regole in tema di acquisti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- applicazione delle regole in materia di *Controlled Foreign Companies* (CFC Rules);
- applicazione di strumenti, indirettamente sanzionatori o di tipo “statistico”, quali la disciplina delle cosiddette società di comodo e degli studi di settore.

La Norma di Comportamento evidenzia infine che il reddito che può essere considerato distribuito ai soci, ed assoggettato ad imposizione, è pari solo al **maggior reddito accertato in capo alla società al netto delle imposte** che su tale reddito, per effetto dell'accertamento, la stessa è tenuta a corrispondere.



Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:  
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)